

Nuovo coronavirus – a che cosa occorre prestare particolare attenzione

L'estate è sinonimo di vacanze, sorgono quindi interrogativi in merito alle mete delle ferie e alla gestione dei collaboratori al momento del rientro. Il Consiglio federale vuole fare di tutto per evitare una seconda ondata e ha dunque predisposto altri adeguamenti. Secondo l'evoluzione del numero di casi, è possibile che nelle prossime settimane vengano adottate altre misure. JardinSuisse aggiorna le informazioni per i membri in funzione delle disposizioni delle autorità.

○ È possibile vietare ai collaboratori di trascorrere le vacanze in un determinato paese?

Non è possibile vietare i viaggi privati, neppure in paesi particolarmente colpiti dalla pandemia. Si tratterebbe di una violazione del diritto della personalità dei collaboratori, i quali sarebbero liberi di non rispettare una direttiva di tale natura. È invece possibile formulare raccomandazioni basate sui consigli di viaggio delle autorità.

In caso di quarantena ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020 non sussiste alcun diritto al pagamento del salario da parte del datore di lavoro o all'indennità. In alcuni casi, tuttavia, è possibile che il datore di lavoro che ha inviato un lavoratore in una regione a rischio debba continuare a versargli il salario.

[Maggiori informazioni: UFSP Obbligo di quarantena per chi entra in Svizzera](#)

○ Esiste un elenco ufficiale allestito dall'UFSP/dal DFAE con i paesi che non si possono/devono visitare?

In generale vale la raccomandazione di rinunciare a viaggi all'estero non strettamente necessari. Se si decide comunque di partire, si consiglia di informarsi presso [l'ambasciata o il consolato del paese di destinazione](#) in merito a eventuali limitazioni e alle disposizioni per l'ingresso. Trovate maggiori ragguagli ai rimandi seguenti:

[Dipartimento federale degli affari esteri \(DFAE\)](#)

[Organizzazione mondiale della sanità \(OMS\)](#)

[Ufficio federale della sanità pubblica \(UFSP\)](#)

[Segreteria di Stato della migrazione \(SEM\)](#)

○ Ci sono paesi per i quali le autorità prevedono una quarantena al rientro in Svizzera?

ATTENZIONE: dal 6 luglio 2020, per chi proviene da determinati paesi è prevista una quarantena di dieci giorni. È inoltre possibile che per chi proviene da paesi con molti nuovi contagi vengano adottati provvedimenti come la misurazione della temperatura al momento dell'arrivo in Svizzera.

[Elenco dei paesi e delle regioni con rischio elevato di contagio \(obbligo di quarantena dopo il ritorno\)](#)

○ [Continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro](#) ai sensi dell'art. [324a CO](#), quota: 100% nelle situazioni seguenti (con riserva di modifica delle direttive e di casi speciali; l'obbligo di pagamento dell'assicurazione d'indennità in caso di malattia è da verificare):

- il collaboratore si ammala durante le vacanze e non può quindi viaggiare;
- il collaboratore si ammala di coronavirus durante le vacanze e non può quindi viaggiare;

- l'attività dell'azienda deve essere sospesa a causa di difficoltà di consegna da parte del fornitore;
 - il collaboratore assiste a casa un figlio malato di coronavirus ([art. 36 LL](#));
 - il datore di lavoro manda per precauzione il collaboratore a casa (in quarantena), rispettivamente chiude l'azienda;
 - il datore di lavoro rifiuta di adottare misure di protezione e di rispettare le norme sull'igiene;
 - scuole e scuole dell'infanzia vengono chiuse dalle autorità, il collaboratore deve accudire i figli ([art. 276 CC](#));
 - l'azienda viene chiusa su decisione delle autorità. Il datore di lavoro può tuttavia far valere il dovere di fedeltà e obbligare il collaboratore a recuperare il tempo di lavoro perso;
 - i collaboratori malati sottostanno a un CCL che disciplina la continuazione del pagamento dello stipendio secondo l'art. 324a CO.
- **Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, quota: 80% nelle situazioni seguenti (con riserva di modifica delle direttive e di casi speciali):**
- i datori di lavoro che hanno stipulato un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia fanno riferimento ai relativi regolamenti, rispettivamente alle disposizioni del CCL applicabile.
- **Indennità giornaliera di perdita di guadagno, aventi diritto (con riserva di modifica delle direttive e di casi speciali):**
- genitori costretti a interrompere la loro attività professionale perché l'accudimento dei figli da parte di terzi non è più garantito (attualmente limitazione a dieci indennità giornaliere);
 - persone costrette a interrompere la loro attività professionale in seguito a una misura di quarantena (attualmente limitazione a dieci indennità giornaliere);
 - indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus.
- Trovate maggiori informazioni sulle indennità di perdita di guadagno al sito [dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali \(UFAS\)](#).
- **Nessuna continuazione del pagamento dello stipendio nelle situazioni seguenti (con riserva di modifica delle direttive e di casi speciali):**
- il collaboratore non può rientrare dalle vacanze perché le autorità del paese in cui si trova non consentono la partenza, rispettivamente chiudono le frontiere (cause di forza maggiore);
 - il collaboratore si rifiuta di lavorare per timore di essere contagiato;
 - il collaboratore non può presentarsi al lavoro perché le corse dei mezzi pubblici sono ridotte o sospese (prendere altri mezzi pubblici). Se tuttavia il lavoro può essere svolto da casa, lo stipendio è dovuto;
 - il collaboratore ha paura di mandare il figlio all'asilo nido e lo accudisce a casa, ed è dunque impossibilitato a presentarsi al lavoro;

Stato: 13 luglio 2020